Comune di ISOLA DI FONDRA

(Provincia di Bergamo)



Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera di contratto collettivo decentrato integrativo personale dipendente anno 2023 e criteri utilizzo fondo

REVISORE DEI CONTI COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Spino d'Adda, 12 Luglio 2024

Parere 5/2024

Oggetto: parere sulla delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: "CCDI personale dipendente e criteri di utilizzo del fondo delle risorse decentrate anno 2023".

Il Revisore dei Conti:

- Ricevuto la documentazione dal Responsabile dei Servizi Finanziari inerente la "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024", cui risulta allegata la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- (DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI) Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione omministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed ecanomicità dell'azione amministrativa, assicurondo al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo



determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non honno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causo del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessiva delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse allo camponente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimenta, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di persanale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima companente variabile";

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con porticolare riferimento olle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trottamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacole, dogli uffici centrali di bilancio o dogli analoghi organi previsti doi rispettivi ordinamenti. Qualoro dai controtti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'orticolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativo certificazione degli oneri sono effettuati doll'organo di controllo competente oi sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dolle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sattoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giarni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può outorizzare il presidente della delegazione trattante di porte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere doll'anno 2018, il "Fondo risorse decentrote", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate doll'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finonzioto le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinoto, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzotive";

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'orticolo 23, comma 2, del decreta legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fando per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- II D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in porticolare è fotto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sio inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2024, redatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari e trasmessa all'Organo di revisione.

Preso atto della quantificazione del "fondo", come di seguito esposto:

Risorse stabili euro 8.787.86

Riduzione delle risorse stabili euro 1.332,90

Risorse variabili euro 843,04

Totale euro 8.318,00

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562¹) della legge n. 296/2006, nonché il permanere deli equilibri di bilancio e che non supera l'importo del fondo 2016;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024

L'Organo di revisione

Dott.ssa Flora Costa